

Art. 80-quater

(Ruolo dei periti e degli esperti)

1. Fatta salva la possibilità di successive modificazioni nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di ruoli dei periti e degli esperti, **al regolamento-tipo per la formazione del ruolo dei periti e degli esperti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** di cui al decreto del [Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 29 dicembre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 25 gennaio 1980](#), sono apportate le seguenti modificazioni.

a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «**4. - L'iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.**»;

b) al settimo comma dell'articolo 5 le parole: «**La commissione di cui all'articolo 4**» e le parole: «**la commissione**» sono sostituite dalle seguenti: «**La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura**»;

c) al primo comma dell'articolo 6 le parole: «**ed alla proposta della commissione di cui all'art. 4**» sono soppresse ed al secondo comma dell'articolo 6 le parole: «**in base ad istruttoria eseguita dalla commissione anzidetta**» sono soppresse;

d) all'articolo 7 le parole: «**che decide, sentita la commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti e degli esperti di cui all'articolo seguente**» sono abrogate;

e) gli articoli 8 e 9 sono conseguentemente soppressi;

f) all'articolo 10 le parole: «**l'attività abitualmente esercitata**» sono soppresse;

g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: «**11. Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti è pubblicato sul sito della camera di commercio.**»;

h) all'articolo 13, le parole: «**La commissione di cui all'articolo 4**» sono sostituite dalle seguenti: «**La Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato**»; le parole: «**e propone, ove del caso, l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 15**» sono soppresse;

i) all'articolo 15, le parole: «**commissione prevista dall'art. 4**» sono sostituite dalle seguenti: «**dirigente della camera di commercio**» e il quinto comma è abrogato;

l) sono abrogati gli articoli 3, 5, primo comma, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e), sesto comma, ottavo comma, nono comma, e 16.

2. Le competenze relative alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall'ufficio competente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in forma semplificata.